

Cons. autom.
Serie B – TRASPORTO MERCI

B0001		Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	
	1	devono iscriversi nella sezione speciale dell'Albo	F
	2	sono esentate dall'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	F
	4	devono iscriversi all'Albo degli autotrasportatori e al REN	V
B0002		Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	
	1	devono iscriversi nella sezione speciale dell'Albo	F
	2	devono iscriversi all'Albo degli autotrasportatori ma hanno l'obbligo di dimostrare il solo requisito dell'onorabilità	F
	3	devono ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP)	V
B0003		Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	
	1	devono iscriversi nella sezione speciale dell'Albo	F
	2	devono iscriversi all'Albo degli autotrasportatori ma hanno l'obbligo di dimostrare il solo requisito dell'onorabilità	F
	3	devono dimostrare il requisito di stabilimento all'UMC	V
B0004		L'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) di trasportatore su strada	
	1	viene rilasciata in carta legale	F
	2	si acquisisce mediante apposito esame	F
	4	è costituita dall'iscrizione al REN (registro elettronico nazionale)	V
B0005		L'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) di trasportatore su strada	
	2	si acquisisce mediante apposito esame	F
	3	non comporta necessariamente l'emissione di alcun documento cartaceo	V
	4	viene rilasciata in carta legale	F
B0006		L'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) di trasportatore su strada	
	1	viene rilasciata in carta legale	F
	2	si acquisisce mediante apposito esame	F
	3	è necessaria per tutti gli autotrasportatori di merci per conto terzi che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	V
B0007		L'iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa di trasporto merci conto terzi	
	1	è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t	F
	2	è necessaria solo per chi esercita l'autotrasporto internazionale	F
	3	avviene mediante presentazione della dimostrazione dello stabilimento e dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi	V
B0008		L'iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa	
	1	è obbligatoria per tutte le imprese che intendono esercitare il trasporto su strada di merci con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	V
	2	è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t	F
	4	si acquisisce mediante specifico esame	F
B0009		L'iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa	
	1	si acquisisce mediante specifico esame	F
	2	è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t	F
	4	costituisce autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada	V
B0010		L'attuale sistema autorizzativo per le imprese di trasporto merci conto terzi prevede	
	1	l'accesso alla professione di autotrasportatore conto terzi senza alcun adempimento	F
	2	l'iscrizione al REN e l'autorizzazione all'esercizio della professione anche per alcune imprese che secondo la disciplina previgente al regolamento (CE) 1071/2009 erano esentate dalla dimostrazione di alcuni requisiti	V
	3	che le imprese di trasporto merci conto terzi non devono versare più i contributi all'Albo	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0011		L'attuale sistema autorizzativo per le imprese di trasporto merci conto terzi prevede	
	1	l'accesso alla professione di autotrasportatore conto terzi senza alcun adempimento	F
	2	la liberalizzazione dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi che quindi potrà essere svolta senza iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	F
	3	l'applicazione del regolamento n. 1071/2009/CE	V
B0012		L'attuale sistema autorizzativo per le imprese di trasporto merci conto terzi prevede	
	1	l'esenzione dalla dimostrazione di alcuni requisiti	F
	2	ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dalla normativa unionale	F
	3	l'iscrizione al REN e l'autorizzazione all'esercizio della professione per tutte le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	V
B0013		In caso di diniego di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, entro quanto tempo si può impugnare il provvedimento?	
	1	non si ha alcuna possibilità di impugnare il diniego, in quanto il provvedimento fa parte di una fase interna al procedimento di autorizzazione	F
	2	30 giorni per il ricorso al Giudice di pace competente per territorio in relazione alla sede legale dell'impresa	F
	3	30 giorni per il ricorso alla DGT, 60 per quello al TAR	V
B0014		In caso di accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, cosa accade?	
	1	l'impresa può subito iniziare l'attività	F
	2	l'impresa può immettere in circolazione i veicoli anche prima dell'iscrizione all'Albo	F
	3	l'impresa è autorizzata a esercitare l'attività solo dopo che l'iscrizione al REN è divenuta "attiva"	V
B0015		In caso di diniego di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, quali rimedi si hanno?	
	1	il ricorso al Giudice di pace competente per territorio in relazione alla sede legale dell'impresa	F
	2	non si ha alcuna possibilità di impugnare il diniego, in quanto il provvedimento fa parte di una fase interna al procedimento di autorizzazione	F
	3	il ricorso alla Direzione generale territoriale competente, al TAR o al Presidente della Repubblica	V
B0016		La violazione dell'obbligo di comunicare all'Albo degli autotrasportatori, nei termini previsti dalla norma, la perdita dell'onorabilità comporta	
	1	la sospensione dall'Albo degli autotrasportatori per un periodo di tempo doppio rispetto a quello in cui si è verificata la mancanza del requisito	F
	2	la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori	F
	3	la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una forte somma di denaro	V
B0017		Il termine per la comunicazione all'Albo degli autotrasportatori della perdita dei requisiti di iscrizione è	
	1	per tutti i requisiti di 30 giorni	F
	2	30 giorni per i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e stabilimento e 15 giorni per il requisito di idoneità finanziaria	V
	3	1 anno per tutti i requisiti	F
B0018		Per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è necessario dimostrare i requisiti di onorabilità	
	1	solo se risultano carichi pendenti	F
	2	entro 18 mesi dalla data di immatricolazione del primo veicolo ad uso di terzi	F
	4	all'atto della domanda di iscrizione	V
B0019		Per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è necessario dimostrare i requisiti di onorabilità	
	2	entro 18 mesi dalla data di immatricolazione del primo veicolo ad uso di terzi	F
	3	dopo che la domanda è stata accolta	F
	4	mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione	V
B0020		Per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è necessario dimostrare i requisiti di onorabilità	
	1	dopo che la domanda è stata accolta	F
	2	entro 18 mesi dalla data di immatricolazione del primo veicolo ad uso di terzi	F
	3	mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	V
B0021		Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, i soci di una società di	
	1	capitali, devono dimostrare di possedere i requisiti finanziari	F
	2	capitali, non devono dimostrare di possedere l'onorabilità	V
	3	persone, devono possedere i requisiti di idoneità professionale	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0022		Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, i soci di una società di	
	1	capitali, devono dimostrare di possedere i requisiti finanziari	F
	2	persone, devono possedere i requisiti di idoneità professionale	F
	3	capitali, non sono tenuti ad alcun adempimento	V
B0023		La ditta individuale cancellata dall'Albo degli autotrasportatori perché dichiarata fallita può reinscrivere all'Albo degli autotrasportatori	
	1	non può più iscriversi	F
	2	ma devono trascorrere almeno 5 anni	F
	4	se è stata definitivamente accolta la domanda di esdebitazione	V
B0024		La ditta individuale cancellata dall'Albo degli autotrasportatori perché dichiarata fallita può reinscrivere all'Albo degli autotrasportatori	
	1	non può più iscriversi	F
	2	non è previsto che un'impresa fallita sia cancellata dall'Albo degli autotrasportatori per fallimento	F
	4	dopo che sia divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento	V
B0025		L'esercizio abusivo dell'autotrasporto comporta	
	1	responsabilità civili	F
	2	sanzioni disciplinari	F
	4	la perdita del requisito dell'onorabilità	V
B0026		Determinano la perdita del requisito della onorabilità	
	1	aver subito, per tre volte nell'ultimo biennio, l'accertamento per sovraccarico	F
	2	aver subito la sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza nell'attività di autotrasporto	V
	3	aver subito, per quattro volte nell'ultimo quinquennio, l'accertamento per sovraccarico	F
B0027		Determinano la perdita del requisito della onorabilità	
	1	aver subito, per tre volte nell'ultimo biennio, l'accertamento per sovraccarico	F
	2	aver subito per tre volte nell'ultimo quinquennio la sospensione della patente di guida	F
	4	aver subito l'applicazione della sanzione amministrativa per esercizio abusivo della professione	V
B0028		Determinano la perdita del requisito della onorabilità	
	1	aver subito per tre volte nell'ultimo quinquennio la sospensione della patente di guida	F
	2	aver subito, per tre volte nell'ultimo biennio, l'accertamento per sovraccarico	F
	3	una sentenza definitiva ad una o più condanne a pena detentiva, per reato non colposo, complessivamente superiore a due anni e sei mesi	V
B0029		Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere in capo alla persona che	
	1	abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi	F
	2	abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore ad un anno	F
	3	sia stata dichiarata fallita	V
B0030		Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere in capo alla persona che	
	1	abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore ad un anno	F
	2	abbia riportato, in qualità di datore di lavoro, nell'esercizio dell'attività di autotrasporto, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazioni degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale	V
	4	abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi	F
B0031		Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere in capo alla persona che	
	1	abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi	F
	2	sia stata dichiarata delinquente abituale o sottoposta a misure di sicurezza personali o di prevenzione	V
	4	abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore ad un anno	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0032		Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere in capo alla persona che	
	1	abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore ad un anno	F
	2	abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi	F
	3	abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e mesi sei	V
B0033		Il requisito dell'onorabilità nelle società in nome collettivo deve essere posseduto	
	1	da tutti i soci e dal gestore dei trasporti	V
	2	dai soli soci finanziatori	F
	3	dai soli soci amministratori	F
B0034		Qualora una società venga dichiarata fallita, le persone fisiche costituenti detta società sono dichiarati fallite anch'esse	
	1	in quanto le persone fisiche vengono dichiarate fallite unitamente alla società	F
	2	no, le persone fisiche non vengono mai dichiarate fallite	F
	3	a meno che si tratti di una società a responsabilità limitata	V
B0035		Qualora una società venga dichiarata fallita, le persone fisiche costituenti detta società sono dichiarati fallite anch'esse	
	1	no, le persone fisiche non vengono mai dichiarate fallite	F
	2	qualora si tratti di una società di persone	V
	3	qualora si tratti di una società per azioni	F
B0036		È causa di perdita dell'onorabilità	
	1	aver effettuato tre sovraccarichi nel corso dell'ultimo quinquennio	F
	2	aver subito più di cinque contravvenzioni nell'ultimo quinquennio per l'uso del telefono cellulare durante la guida	F
	4	aver subito contravvenzione per guida in stato di ebbrezza da alcool o da sostanze stupefacenti nell'ambito della professione di autotrasportatore	V
B0037		È causa di perdita dell'onorabilità	
	1	aver subito per cinque volte cumulativamente, nell'ultimo quinquennio, la sospensione della patente o la sanzione amministrativa pecuniaria per sovraccarico	V
	2	aver subito più di quattro contravvenzioni nell'ultimo triennio per sorpasso vietato	F
	3	aver subito più di cinque contravvenzioni nell'ultimo quinquennio per l'uso del telefono cellulare durante la guida	F
B0038		Al fine della sussistenza del requisito dell'onorabilità, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento della pena) si considera come	
	1	una condanna riportata con sentenza definitiva	V
	2	un'assoluzione	F
	3	se il reato non fosse stato commesso	F
B0039		Al fine della sussistenza del requisito dell'onorabilità, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento della pena) si considera come	
	1	una condanna di primo grado	F
	2	una condanna passata in giudicato	V
	3	se il reato non fosse stato commesso	F
B0040		Ai fini della verifica sulla persistenza del requisito dell'onorabilità, come devono essere valutate le violazioni alla normativa nazionale ed europea che determinano rischi per la sicurezza stradale?	
	1	secondo una valutazione eseguita solo dagli organi di controllo che hanno rilevato le infrazioni stesse	F
	2	la valutazione è demandata ad una specifica commissione ministeriale	F
	4	in virtù di quanto previsto dalla normativa europea e da quella nazionale in merito ai livelli di gravità delle infrazioni, nonché alla correlazione tra le stesse	V
B0041		È causa di perdita dell'onorabilità	
	1	aver subito l'applicazione della sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo dell'attività di autotrasportatore	V
	2	aver subito più di quattro contravvenzioni nell'ultimo triennio per sorpasso vietato	F
	3	aver subito più di cinque contravvenzioni nell'ultimo quinquennio per l'uso del telefono cellulare durante la guida	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0042	Si riacquista il requisito dell'onorabilità perso per violazioni dell'art. 167, c. 10 CDS, (sovraccarico)	
	1 dopo tre anni dalla data del provvedimento che ne ha determinato la perdita	F
	2 dopo un anno dalla data del provvedimento che ne ha determinato la perdita	F
	3 dopo sei mesi dalla data del provvedimento che ne ha determinato la perdita	V
B0043	L'onorabilità perduta a causa dell'applicazione, in via definitiva, di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo dell'attività di autotrasportatore si riacquista	
	1 dopo un anno dal provvedimento giudiziario di riabilitazione	F
	2 dopo sei mesi dal provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito	V
	3 solo quando cessano le misure di sicurezza o di prevenzione applicate	F
B0044	L'onorabilità perduta a causa dell'applicazione, in via definitiva, di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo dell'attività di autotrasportatore si riacquista	
	1 dopo un anno dal provvedimento giudiziario di riabilitazione	F
	2 solo quando cessano le misure di sicurezza o di prevenzione applicate	F
	4 trascorso un semestre dalla data del provvedimento che ne sancisce la perdita purché non si incorra in un nuovo provvedimento che ne causi nuovamente la perdita	V
B0045	In caso di fallimento l'impresa perde l'onorabilità che può essere riacquisita	
	1 in nessun caso	F
	2 trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento	F
	3 dopo che sia divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento tramite l'istituto dell'esdebitazione	V
B0046	In caso di fallimento l'impresa perde l'onorabilità che può essere riacquisita	
	1 trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento	F
	2 mediante la riabilitazione anche se la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della nuova legge fallimentare (DLG n. 5/2006)	F
	4 mediante la riabilitazione se la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della nuova legge fallimentare (DLG n. 5/2006)	V
B0047	Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che	
	1 che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro	F
	2 che siano stati soddisfatti tutti i creditori	F
	4 abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo loro tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo	V
B0048	Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che	
	2 non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti	V
	3 che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro	F
	4 che l'importo del fallimento non superi 100.000 euro	F
B0049	Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che	
	1 che l'importo del fallimento non superi 100.000 euro	F
	2 non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura	V
	3 che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro	F
B0050	Il fallito, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui (esdebitazione) nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti a condizione che	
	1 non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta	V
	2 che l'importo del fallimento non superi 100.000 euro	F
	3 che l'importo del fallimento non superi 50.000 euro	F
B0051	L'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria per un valore di almeno	
	1 900 euro per il primo veicolo	F
	2 5.000 euro per il primo veicolo	F
	3 9.000 euro per il primo veicolo	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0052		L'impresa di trasporto su strada che esercita solo con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria	
	1	per un valore di 9.000 euro per il primo veicolo e 900 euro per i successivi	F
	2	per un valore di 5.000 euro per il primo veicolo e 900 euro per i successivi	F
	3	per un valore di 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per i successivi	V
B0053		L'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria esibendo all'autorità competente	
	1	una attestazione di un commercialista	F
	2	una dichiarazione dell'UMC	F
	4	una o più attestazioni di una o più banche che si dichiarino fideiussori in solido dell'impresa per l'importo previsto	V
B0054		L'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria esibendo all'autorità competente	
	1	una o più attestazioni di una o più compagnie di assicurazioni, con l'indicazione dei massimali a copertura dell'importo corrispondente all'idoneità finanziaria	V
	2	una dichiarazione dell'UMC	F
	4	una attestazione di un commercialista	F
B0055		L'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria esibendo all'autorità competente	
	1	una attestazione di un commercialista	F
	2	una dichiarazione dell'UMC	F
	3	una o più attestazioni di uno o più intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi i dichiarino fideiussori in solido dell'impresa per l'importo previsto	V
B0056		Secondo le regole generali, per quanti anni può essere prodotta la polizza professionale ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria dall'inizio dell'attività?	
	1	2 anni anche in caso di veicoli di nuova acquisizione	F
	2	2 anni, salvo deroga per i veicoli di nuova acquisizione	V
	3	1 anno	F
B0057		I sodalizi di imprese di trasporto merci iscritte alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori dimostrano il requisito di idoneità finanziaria?	
	1	sì, potendo le imprese che costituiscono il sodalizio usufruire delle stesse modalità di dimostrazione del requisito che hanno le imprese singole	V
	2	una volta sola e non annualmente come le imprese singole	F
	3	no, sono esentate	F
B0058		I sodalizi di imprese di trasporto merci iscritte alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori dimostrano il requisito di idoneità finanziaria?	
	1	no, sono esentate	F
	2	attraverso la dimostrazione delle singole imprese costituenti il consorzio o la cooperativa a proprietà divisa	V
	3	è sufficiente che lo dimostri una sola delle imprese associate o consorziate	F
B0059		La perdita della idoneità finanziaria comporta	
	1	una sanzione amministrativa pecuniaria	F
	2	l'obbligo di segnalazione da parte dell'impresa entro 15 giorni	V
	3	il monitoraggio dell'impresa che, sulla base di un piano finanziario, deve riacquistare il requisito in un arco temporale non superiore ad un anno	F
B0060		La perdita della idoneità finanziaria comporta	
	1	il monitoraggio dell'impresa che, sulla base di un piano finanziario, deve riacquistare il requisito in un arco temporale non superiore ad un anno	F
	3	l'obbligo di segnalazione da parte dei soggetti fideiussori entro 15 giorni	V
	4	una sanzione amministrativa pecuniaria	F
B0061		La perdita della idoneità finanziaria comporta	
	1	la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori e dal REN se non viene ripristinata dopo sei mesi da quando l'autorità ha assegnato tale termine	V
	2	una sanzione amministrativa pecuniaria	F
	3	il monitoraggio dell'impresa che, sulla base di un piano finanziario, deve riacquistare il requisito in un arco temporale non superiore ad un anno	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0062		La perdita del requisito dalla idoneità finanziaria va comunicata	
	1	entro 15 giorni	V
	2	entro 30 giorni	F
	3	entro 60 giorni	F
B0063		La perdita del requisito dalla idoneità finanziaria va comunicata	
	1	da parte dell'impresa	V
	2	entro 60 giorni	F
	3	entro 30 giorni	F
B0064		La perdita del requisito dalla idoneità finanziaria va comunicata	
	1	entro 30 giorni	F
	2	all'UMC	V
	3	entro 60 giorni	F
B0065		Gli istituti bancari che rilasciano un'attestazione di idoneità finanziaria relativa ad un'impresa d'autotrasporto	
	1	non hanno l'obbligo di comunicare nulla	F
	2	hanno l'obbligo di comunicare, entro 15 giorni, all'Albo degli autotrasportatori ogni fatto che produca la variazione della idoneità finanziaria attestata	V
	3	entro trenta giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare	F
B0066		Gli istituti bancari che rilasciano un'attestazione di idoneità finanziaria relativa ad un'impresa d'autotrasporto	
	1	non hanno l'obbligo di comunicare nulla	F
	2	hanno l'obbligo di comunicare solo se l'affidamento scende sotto il minimo di 50.000,00 euro	F
	3	devono comunicare, entro quindici giorni dal sopravvenire di ogni fatto che determini diminuzione o perdita dell'idoneità finanziaria attestata	V
B0067		Relativamente al requisito della idoneità finanziaria	
	1	banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni	F
	2	non è previsto alcun obbligo per l'impresa in quanto vi devono provvedere banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni	F
	4	banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni devono dare comunicazione, in forma scritta, all'autorità competente entro 15 giorni dal sopravvenire di ogni fatto che determini diminuzione o perdita dell'idoneità finanziaria attestata	V
B0068		Relativamente al requisito della idoneità finanziaria	
	1	l'impresa deve dare comunicazione, in forma scritta, all'autorità competente entro 15 giorni dal sopravvenire di ogni fatto che determini diminuzione o perdita dell'idoneità finanziaria attestata	V
	2	non è previsto alcun obbligo per l'impresa in quanto vi devono provvedere banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni	F
	3	non è previsto alcun obbligo per banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni	F
B0069		La dimostrazione del requisito di stabilimento da parte di un'impresa di autotrasporto di merci conto terzi prevede, tra l'altro,	
	1	obbligatoriamente la disponibilità di un parcheggio	F
	2	obbligatoriamente la disponibilità di un'officina interna all'azienda	F
	3	la disponibilità di una sede amministrativa con attrezzature tecniche appropriate	V
B0070		La dimostrazione del requisito di stabilimento da parte di un'impresa di autotrasporto di merci conto terzi prevede, tra l'altro,	
	1	la dimostrazione del possesso di pezzi di ricambio per i veicoli	F
	2	l'obbligo di dimostrare l'esecuzione di manutenzione sui veicoli per un importo minimo per ogni veicolo	F
	3	la dimostrazione di utilizzare un numero di veicoli proporzionato alle operazioni di trasporto effettuate	V
B0071		La dimostrazione del requisito di stabilimento da parte di un'impresa di autotrasporto di merci conto terzi prevede obbligatoriamente, tra l'altro,	
	1	l'immissione in circolazione di veicoli per una massa complessiva non inferiore a 80 t	F
	2	l'acquisizione di un parco veicolare di altra impresa di autotrasporto	F
	3	l'immissione in circolazione di almeno un veicolo	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0072		L'impresa che intende esercitare l'attività di autotrasporto di merci conto terzi deve	
	1	avere alle proprie dipendenze un gestore che ha superato l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale	V
	2	non deve aver commesso reati nello stato in cui deve effettuare il trasporto	F
	3	dimostrare una maggiore idoneità finanziaria	F
B0073		L'impresa che intende esercitare l'attività di autotrasporto di merci conto terzi deve	
	1	dimostrare una maggiore idoneità finanziaria	F
	2	non deve aver commesso reati nello stato in cui deve effettuare il trasporto	F
	4	dimostrare di essere in possesso dello specifico requisito della idoneità professionale	V
B0074		Può essere designato quale gestore dei trasporti	
	1	solo il Direttore	F
	2	un collaboratore dell'impresa familiare, in possesso dell'attestato di idoneità professionale	V
	3	qualsiasi dipendente di livello direttivo	F
B0075		Può essere designato quale gestore dei trasporti	
	1	solo chi è un libero professionista esterno all'impresa	F
	3	un dipendente di livello adeguato, in possesso dell'attestato di idoneità professionale	V
	4	solo il Direttore	F
B0076		Può essere designato quale gestore dei trasporti	
	1	il titolare dell'impresa, in possesso dell'attestato di idoneità professionale	V
	2	solo il Direttore	F
	3	solo chi è un libero professionista esterno all'impresa	F
B0077		Per poter esercitare in una impresa di autotrasporto la funzione di gestore dell'attività di trasporto non è richiesto il requisito	
	1	dell'idoneità professionale	F
	2	dell'iscrizione nell'Albo periti ed esperti della Camera di commercio	V
	3	della esclusività dell'attività per una sola impresa di autotrasporto	F
B0078		Per poter esercitare in una impresa di autotrasporto la funzione di gestore dell'attività di trasporto non è richiesto il requisito	
	1	della laurea in ingegneria	V
	2	dell'onorabilità	F
	3	dell'idoneità professionale	F
B0079		Per poter esercitare in una impresa di autotrasporto la funzione di gestore dell'attività di trasporto non è richiesto il requisito	
	1	dell'onorabilità	F
	3	dell'idoneità professionale	F
	4	della idoneità finanziaria	V
B0080		Per poter esercitare in una impresa di autotrasporto la funzione di gestore dell'attività di trasporto non è richiesto il requisito	
	1	dell'onorabilità	F
	2	dell'idoneità professionale	F
	4	della disponibilità di mezzi tecnici adeguati all'attività da svolgere	V
B0081		L'impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori per esercitare il trasporto internazionale deve	
	1	dimostrare una maggiore idoneità finanziaria	F
	2	avere alla proprie dipendenze un gestore dell'attività di trasporto che abbia la cittadinanza dello stesso Paese col quale intende avere relazioni di trasporto	F
	3	dimostrare di essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale attraverso un gestore in possesso di abilitazione internazionale	V
B0082		In caso di cessazione dell'attività del gestore dei trasporti, l'impresa di trasporto merci conto terzi	
	1	deve nominare entro due mesi un nuovo gestore dei trasporti	V
	2	deve nominare entro un anno un nuovo gestore dei trasporti	F
	4	può attendere al massimo due anni per nominare un nuovo gestore dei trasporti	F
B0083		In caso di cessazione dell'attività del gestore dei trasporti, l'impresa di trasporto merci conto terzi deve comunicarlo all'UMC competente	
	1	entro 30 giorni	V
	2	entro un anno	F
	4	entro sei mesi	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0084		In caso di decesso o inidoneità fisica del gestore dei trasporti, è consentito, a coloro che ne abbiano titolo, di continuare l'attività, anche in carenza del requisito della idoneità professionale per un periodo di tempo pari massimo a	
	1	sei mesi prorogabili di altri tre mesi	V
	2	un anno, prorogabile di sei mesi	F
	3	18 mesi purché, decorso il termine di un anno, l'autorità competente ritenga che, entro il periodo di proroga concesso, sarà validamente designato un nuovo gestore	F
B0085		L'idoneità professionale del gestore dell'attività di trasporto	
	1	va sottoposta a formazione periodica ogni cinque anni	F
	2	viene acquisita rilevando altra impresa che ne sia in possesso	F
	3	va dimostrata al momento dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	V
B0086		L'idoneità professionale può essere conseguita	
	1	in ogni caso previa frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare	F
	2	ottenendo l'attestato di idoneità professionale dopo il conseguimento di una laurea in ingegneria dei trasporti	F
	4	per le imprese di trasporto merci che esercitano con veicoli fino a 3,5 t di massa complessiva, anche solo frequentando un corso professionalizzante	V
B0087		L'idoneità professionale può essere conseguita	
	1	ottenendo l'attestato di idoneità professionale dopo il conseguimento di una laurea in ingegneria dei trasporti	F
	2	in ogni caso previa frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare	F
	4	anche senza dover sostenere l'esame	V
B0088		L'idoneità professionale può essere conseguita	
	1	in ogni caso previa frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare	F
	2	se si è in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e si supera il previsto esame	V
	3	ottenendo l'attestato di idoneità professionale dopo il conseguimento di una laurea in ingegneria dei trasporti	F
B0089		Le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto per conto di terzi solo con veicoli di massa complessiva maggiore di 1,5 t e fino a 3,5 t, ai fini dell'accesso alla professione, sono soggette	
	1	all'esenzione dalla iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	F
	2	non hanno l'obbligo di iscrizione svolgendo un servizio di pubblica utilità	F
	3	all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori con la dimostrazione dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale, con alcune peculiarità relative all'idoneità professionale del gestore	V
B0090		Le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto per conto di terzi in ambito internazionale con veicoli di massa complessiva maggiore di 2,5 t e fino a 3,5 t, ai fini dell'accesso alla professione, sono soggette	
	2	alla dimostrazione, tra l'altro, del requisito di idoneità professionale attraverso il possesso da parte del gestore dei trasporti del relativo attestato valido in campo internazionale	V
	3	alla dimostrazione, tra l'altro, del requisito di idoneità professionale attraverso il possesso da parte del gestore dei trasporti del relativo attestato che può essere valido solo in ambito nazionale se conseguito da più di dieci anni	F
	4	alla dimostrazione dei soli requisiti di onorabilità e idoneità finanziaria, essendo esonerate dal requisito di idoneità professionale	F
B0091		I possessori di attestato di idoneità professionale valido per i trasporti nazionali che, alla data del 20.8.2020, abbiano ricoperto per almeno dieci anni la funzione di gestore	
	1	possono ottenere l'attestato in dispensa dall'esame	V
	2	possono ottenere l'attestato in dispensa dall'esame, purché superino il corso di 150 ore	F
	3	devono obbligatoriamente superare l'esame di idoneità professionale	F
B0092		L'attestato di idoneità professionale si consegue a seguito	
	1	prova pratica di guida	F
	2	esibizione di apposito diploma di laurea	F
	3	superamento di esame che prevede anche domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta	V
B0093		L'attestato di idoneità professionale si consegue a seguito	
	1	prova pratica di guida	F
	2	superamento dello specifico esame che prevede il superamento di due prove scritte	V
	3	esibizione di apposito diploma di laurea	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0094		L'attestato di idoneità professionale si consegue a seguito	
	1	superamento di esame composto anche di esercizi scritti e studi di casi inerenti alle materie previste dalla normativa vigente interessanti gli ambiti nazionale e internazionale dell'attività di trasportatore su strada	V
	2	prova pratica di guida	F
	3	esibizione di apposito diploma di laurea	F
B0095		L'idoneità professionale di autotrasportatore si ottiene	
	1	con un'anzianità di almeno cinque anni come autista di una ditta di trasporto di merci per conto di terzi	F
	2	superando un esame presso una commissione istituita dalla Provincia	V
	3	sostenendo un esame presso una commissione istituita presso la Camera di commercio	F
B0096		L'idoneità professionale di autotrasportatore si ottiene	
	1	superando un esame presso un'apposita commissione che valuta i candidati al fine di accertare la conoscenza delle materie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1071/2009	V
	2	dimostrando di aver svolto la mansione di gestore alla direzione dell'attività di trasporto, per almeno cinque anni, in un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi	F
	3	con un'anzianità di almeno cinque anni come autista di una ditta di trasporto di merci per conto di terzi	F
B0097		All'esame per gestore dei trasporti di cose per conto di terzi si può accedere	
	1	dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto per almeno 5 anni	F
	2	con il solo diploma di laurea	F
	4	con il diploma di scuola media inferiore, dopo aver frequentato un corso di formazione obbligatorio	V
B0098		All'esame per gestore dei trasporti di cose per conto di terzi si può accedere	
	1	vi può accedere chiunque	F
	2	con qualsiasi diploma di scuola media superiore	V
	3	con il solo diploma di laurea	F
B0099		I veicoli dello Stato, Regioni, Comuni, Province sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto	
	1	solo se muniti di specifiche targhe	F
	2	non sono esentati in quanto targati con targa civile	F
	3	quando sono destinati esclusivamente a soddisfare esigenze interne a tali Enti	V
B0100		Relativamente alla disciplina amministrativa sull'autotrasporto, i mezzi d'opera	
	1	sono soggetti integralmente alla disciplina	F
	2	sono sempre esenti	F
	4	non sono esenti	V
B0101		Relativamente alla disciplina amministrativa sull'autotrasporto, i mezzi d'opera	
	2	sono soggetti integralmente alla disciplina	F
	3	sono esenti qualora, muniti di speciali targhe di riconoscimento, siano in dotazione ai Vigili del fuoco o al Corpo forestale	V
	4	sono sempre esenti	F
B0102		Relativamente alla disciplina amministrativa sull'autotrasporto, i mezzi d'opera	
	1	sono soggetti integralmente alla disciplina	F
	2	sono esenti qualora siano in dotazione a Stato, Regioni, Province ecc. per il soddisfacimento delle esigenze interne dell'ente	V
	3	sono sempre esenti	F
B0103		Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto gli autoveicoli adibiti	
	1	a trasporto di merci in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
	2	a trasporto di merci per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t	F
	3	a soccorso stradale	V
B0104		Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto gli autoveicoli adibiti	
	2	a trasporto di merci per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t	F
	3	ad uso speciale	V
	4	a trasporto di merci in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
B0105		Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto gli autoveicoli adibiti	
	1	a trasporto di merci in conto proprio aventi massa complessiva inferiore a 6 t	V
	2	a trasporto di merci per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t	F
	3	a trasporto di merci in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0106		Sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto di cose in conto proprio, gli autoveicoli	
	1	adibiti al trasporto di cose di massa complessiva inferiore a 7,5 t	F
	2	adibiti al trasporto di cose prodotte in uno Stato estero	F
	3	di proprietà dello Stato, Regioni, Province e Comuni destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne	V
B0107		Sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto di cose in conto proprio, gli autoveicoli	
	2	adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate	V
	3	adibiti al trasporto di cose di massa complessiva inferiore a 7,5 t	F
	4	adibiti al trasporto di cose prodotte in uno Stato estero	F
B0108		Sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto di cose in conto proprio, gli autoveicoli	
	1	adibiti al trasporto di cose prodotte in uno Stato estero	F
	2	adibiti al trasporto di cose di massa complessiva inferiore a 7,5 t	F
	3	ad uso speciale	V
B0109		Sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto merci gli autocarri aventi	
	1	una tara inferiore a 6 t	F
	2	una massa complessiva non superiore a 6 t adibiti ad uso proprio	V
	3	una massa complessiva non superiore a 1,5 t	F
B0110		La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	
	1	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	F
	2	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche	F
	4	rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto	V
B0111		La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	
	1	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche	F
	2	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	F
	4	incide sui titoli autorizzativi per l'esercizio del trasporto	V
B0112		La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	
	1	riguarda l'utilizzazione economica del veicolo	V
	2	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	F
	3	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche	F
B0113		Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose	
	1	elencate sulla licenza che autorizza il trasporto in conto proprio	V
	2	esclusivamente di proprietà del titolare della licenza	F
	3	di qualsiasi natura e proprietà	F
B0114		Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose	
	1	totalmente estranee all'attività del titolare della licenza	F
	2	esclusivamente di proprietà del conducente	F
	3	attinenti all'attività del titolare e per la quale è stata rilasciata la licenza	V
B0115		Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose	
	1	esclusivamente di proprietà del conducente	F
	2	inerenti al ciclo produttivo dell'azienda	V
	3	di qualsiasi natura e proprietà	F
B0116		Un'impresa munita di licenza in conto proprio, può trasportare le merci prodotte dalla stessa impresa e vendute a un terzo	
	1	la merce sia accompagnata dal contratto di vendita	F
	2	purché alla guida dell'autocarro vi sia il titolare o un suo dipendente	V
	3	la vendita avvenga dopo la consegna	F
B0117		Un'impresa munita di licenza in conto proprio, può trasportare le merci prodotte dalla stessa impresa e vendute a un terzo	
	1	sì, la legge lo prevede espressamente	V
	2	la merce sia accompagnata dal contratto di vendita	F
	3	la vendita avvenga dopo la consegna	F
B0118		Non è considerato titolo di disponibilità dei veicoli, per il rilascio di una licenza in conto proprio	
	1	contratto di locazione con facoltà di compera (leasing)	F
	2	acquisto con patto di riservato dominio	F
	3	comodato	V
B0119		Non è considerato titolo di disponibilità dei veicoli, per il rilascio di una licenza in conto proprio	
	1	contratto di locazione con facoltà di compera (leasing)	F
	2	usufrutto	F
	4	contratto di noleggio	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0120		Si definisce trasporto di cose in conto proprio quello eseguito	
	1	da autisti non professionisti	F
	2	dalle sole persone fisiche	F
	3	da imprese per le quali l'attività di trasporto è un'attività complementare a quella economicamente prevalente, che viene effettuata con veicoli di proprietà, nella quale le merci trasportate siano di proprietà dell'impresa	V
B0121		Si definisce trasporto di cose in conto proprio quello eseguito	
	1	da autisti non professionisti	F
	2	da imprese per le quali l'attività di trasporto è un'attività accessoria a quella economicamente prevalente, che viene effettuata con veicoli posseduti in usufrutto, nella quale le merci trasportate debbano essere elaborate, trasformate, riparate o migliorate dall'impresa	V
	4	dalle imprese artigiane ed agricole	F
B0122		Si definisce trasporto di cose in conto proprio quello eseguito	
	1	da persone fisiche, giuridiche ed altri enti, sia privati che pubblici, per esigenze proprie	V
	2	con veicoli immatricolati indifferentemente per uso proprio o di terzi	F
	3	da autisti non professionisti	F
B0123		La guida di un veicolo adibito a trasporto cose in conto proprio può essere effettuata	
	1	solo dal titolare delle licenza	F
	2	da qualsiasi persona purché munita di patente di categoria C	F
	4	dal titolare della licenza	V
B0124		La guida di un veicolo adibito a trasporto cose in conto proprio può essere effettuata	
	1	da un dipendente del titolare della licenza oppure da un suo collaboratore familiare	V
	2	solo dal titolare delle licenza	F
	3	da qualsiasi persona purché munita di patente di categoria C	F
B0125		La guida di un veicolo adibito a trasporto cose in conto proprio può essere effettuata	
	1	dal titolare dell'impresa individuale	V
	2	da qualsiasi persona purché munita di patente di categoria C	F
	3	solo dal titolare delle licenza	F
B0126		Un'impresa titolare di licenza per trasporto di cose in conto proprio può eseguire trasporti con veicoli in disponibilità a titolo di	
	1	proprietà	V
	2	leasing a condizione che la quota già versata alla società di leasing risulti superiore al 50% del totale	F
	3	comodato	F
B0127		Un'impresa titolare di licenza per trasporto di cose in conto proprio può eseguire trasporti con veicoli in disponibilità a titolo di	
	2	leasing	V
	3	leasing a condizione che la quota già versata alla società di leasing risulti superiore al 50% del totale	F
	4	comodato	F
B0128		Un'impresa titolare di licenza per trasporto di cose in conto proprio può eseguire trasporti con veicoli in disponibilità a titolo di	
	1	comodato	F
	2	leasing a condizione che la quota già versata alla società di leasing risulti superiore al 50% del totale	F
	4	usufrutto	V
B0129		Non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se	
	1	il trasporto avvenga con veicoli noleggiati	V
	2	le merci siano prodotte dall'impresa che richiede la licenza	F
	3	le merci sono state trasformate dall'impresa che richiede la licenza	F
B0130		Non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se	
	2	i veicoli vengano condotti da persona estranea all'impresa	V
	3	le merci siano prodotte dall'impresa che richiede la licenza	F
	4	il trasporto avvenga con i mezzi in proprietà dell'impresa	F
B0131		Non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se	
	1	l'attività di trasporto sia economicamente prevalente nell'impresa	V
	2	il trasporto avvenga con i mezzi in proprietà dell'impresa	F
	3	le merci siano prodotte dall'impresa che richiede la licenza	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0132		La licenza di trasporto merci in conto proprio è soggetta a verifiche periodiche	
	1	solo se si commettono violazioni riguardanti il sovraccarico	F
	2	tendenti ad accertare che persistano i requisiti in base ai quali la licenza fu rilasciata	V
	3	no	F
B0133		La licenza di trasporto merci in conto proprio è soggetta a verifiche periodiche	
	1	ogni quinquennio	V
	2	no	F
	3	solo se si commettono violazioni riguardanti il sovraccarico	F
B0134		La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata da	
	1	Comune	F
	2	Prefettura	F
	4	Provincia	V
B0135		L'impresa titolare di licenza in conto proprio	
	1	può trasportare solo le cose o le classi di cose indicate nella licenza	V
	2	può cedere i veicoli liberamente senza modificare la licenza	F
	3	deve rinnovarla annualmente pena la decadenza	F
B0136		L'impresa titolare di licenza in conto proprio	
	1	può cedere i veicoli liberamente senza modificare la licenza	F
	2	può trasportare unicamente le merci prodotte, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate o elaborate in conformità all'attività principale svolta o, infine, tenute in deposito o in custodia	V
	3	può trasportare saltuariamente anche in conto terzi	F
B0137		La licenza di trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli di portata superiore a 3 t può essere rilasciata	
	1	a condizione che la ditta sia iscritta alla Camera di commercio	F
	2	solo a chi abbia autisti dipendenti	F
	4	anche a ditte di nuova costituzione ma, almeno inizialmente, con validità temporale di 18 mesi	V
B0138		La licenza di trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli di portata superiore a 3 t può essere rilasciata	
	2	anche a ditte di nuova costituzione ma bisogna renderla definitiva dopo che l'impresa ha effettuato la prima dichiarazione dei redditi	V
	3	solo a ditte che abbiano già pagato le imposte per almeno un anno	F
	4	solo a chi abbia autisti dipendenti	F
B0139		Una licenza al trasporto di cose in conto proprio per portata superiore a 3 t rilasciata ad un'impresa di nuova costituzione è	
	1	provvisoria e valida 18 mesi	V
	2	valida 1 anno	F
	3	valida 2 anni	F
B0140		La commissione per le licenze di trasporto in conto proprio	
	1	decide sull'approvazione delle domande di licenze di trasporto di cose in conto proprio	F
	2	rilascia le licenze al trasporto di cose in conto proprio	F
	3	dà pareri in merito all'approvazione delle domande di licenza di trasporto di cose in conto proprio	V
B0141		La commissione per le licenze di trasporto in conto proprio	
	1	rilascia le licenze al trasporto di cose in conto proprio	F
	2	esprime pareri in merito alla effettiva esigenza di trasporto del richiedente	V
	3	decide sull'approvazione delle domande di licenze di trasporto di cose in conto proprio	F
B0142		La commissione per le licenze di trasporto in conto proprio	
	1	esprime pareri in merito all'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto rispetto alle esigenze del richiedente	V
	2	decide sull'approvazione delle domande di licenze di trasporto di cose in conto proprio	F
	3	rilascia le licenze al trasporto di cose in conto proprio	F
B0143		La Commissione provinciale consultiva per l'esame delle istanze per il rilascio delle licenze per il trasporto di cose in conto proprio è insediata presso	
	1	la Prefettura	F
	2	il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	4	l'Amministrazione provinciale	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0144		L'Amministrazione provinciale deve sentire il parere dell'apposita Commissione consultiva prima di rilasciare una licenza in conto proprio	
	1	solo in caso di richiesta per veicoli aventi portata utile superiore a 3.000 kg	V
	2	in tutti i casi	F
	3	solo nel caso dei mezzi d'opera	F
B0145		L'Amministrazione provinciale deve sentire il parere dell'apposita Commissione consultiva prima di rilasciare una licenza in conto proprio	
	1	in tutti i casi	F
	2	solo nel caso in cui la differenza tra la massa complessiva e la tara del veicolo sia superiore a 3.000 Kg	V
	3	solo in casi di richiesta per autotreni o autoarticolati	F
B0146		Per i trasporti in conto proprio eseguiti con veicoli di portata utile superiore a 3 t, il documento di trasporto delle merci	
	1	contiene tutte le caratteristiche tecniche del veicolo	F
	2	contiene l'indicazione delle cose prodotte dal titolare della licenza	F
	4	elenca le cose trasportate	V
B0147		Per i trasporti in conto proprio eseguiti con veicoli di portata utile superiore a 3 t, il documento di trasporto delle merci	
	1	contiene tutte le caratteristiche tecniche del veicolo	F
	2	contiene la dichiarazione che le cose trasportate sono nella disponibilità del titolare della licenza nelle forme previste	V
	4	serve solo se si tratta di merci pericolose	F
B0148		Per i trasporti in conto proprio eseguiti con veicoli di portata utile superiore a 3 t, il documento di trasporto delle merci	
	1	serve solo se si tratta di merci pericolose	F
	2	deve essere firmato dal titolare della licenza e dal conducente	V
	3	contiene tutte le caratteristiche tecniche del veicolo	F
B0149		La redazione del documento di trasporto per merci in conto proprio	
	1	è obbligatoria solo per il trasporto di derrate alimentari	F
	2	non è mai obbligatoria	F
	4	deve prevedere la sottoscrizione da parte del titolare della licenza e del conducente	V
B0150		La redazione del documento di trasporto per merci in conto proprio	
	1	è obbligatoria solo per il trasporto di derrate alimentari	F
	3	è obbligatoria solo ove il trasporto avvenga con veicoli di portata superiore a 3 t	V
	4	è obbligatoria solo se richiesta dal competente ufficio della Provincia	F
B0151		La redazione del documento di trasporto per merci in conto proprio	
	1	è obbligatoria solo per il trasporto di derrate alimentari	F
	3	deve prevedere l'elencazione delle cose da trasportare e le dichiarazioni di disponibilità nelle forme previste dalla legge	V
	4	è obbligatoria solo se richiesta dal competente ufficio della Provincia	F
B0152		La redazione del documento di trasporto per merci in conto proprio	
	1	nei casi in cui è obbligatoria, può essere sostituita dal documento di accompagnamento fiscale, qualora le cose oggetto del trasporto siano già sottoposte a controllo da parte dello Stato	V
	2	è obbligatoria solo per il trasporto di derrate alimentari	F
	3	è obbligatoria solo se richiesta dal competente ufficio della Provincia	F
B0153		La sospensione della licenza di trasporto in conto proprio è disposta	
	1	a seguito di ripetute violazioni delle regole unionali	F
	2	a seguito di ripetute violazioni alla disciplina sui tempi di guida e di riposo se non regolarizza la sua posizione	V
	3	in caso di trasporto abusivo	F
B0154		La revoca della licenza di trasporto in conto proprio è disposta	
	1	in caso di trasporto abusivo	F
	2	per il venire meno delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata	V
	3	per ripetute violazioni sui limiti di velocità	F
B0155		La revoca della licenza di trasporto in conto proprio è disposta	
	1	per ripetute violazioni sui limiti di velocità	F
	2	ove sia riscontrato il venir meno dei requisiti di rilascio, a seguito controllo quinquennale obbligatorio	V
	3	in caso di trasporto abusivo	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0156		Il servizio di piazza per il trasporto di cose può essere istituito	
	1	dalle Province	F
	2	dalle Camere di commercio	F
	3	dai Comuni	V
B0157		L'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando	
	1	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
	2	l'attività di trasporto è svolta imprenditorialmente dietro corrispettivo	V
	3	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t	F
B0158		L'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando	
	1	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
	2	il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione	V
	4	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t	F
B0159		L'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando	
	1	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t	F
	2	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t	F
	4	l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal committente	V
B0160		Una delle modalità attraverso cui l'impresa può iniziare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è	
	1	l'acquisizione, per cessione di azienda, di altra impresa di autotrasporto	V
	2	la partecipazione a una gara indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
	3	l'acquisizione obbligatoria di veicoli di categoria ambientale non inferiore a EURO 5 da altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto per conto di terzi	F
B0161		In caso di inizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante cessione d'azienda (o di ramo aziendale), l'impresa cedente	
	1	viene cancellata dall'Albo nazionale degli autotrasportatori	V
	2	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori solo con il requisito di onorabilità	F
	3	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi e al REN per un tempo illimitato, in attesa di riprendere l'attività	F
B0162		Il possesso, oltre che dei requisiti per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche di almeno un veicolo	
	1	deve essere mantenuto dall'impresa durante tutta l'attività	V
	2	deve essere mantenuto dall'impresa per i primi tre anni, trascorsi i quali può essere sostituito da requisiti meno stringenti	F
	3	non è obbligatorio e l'impresa è libera di scegliere se conformarsi o meno a esso	F
B0163		Le imprese che svolgono l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, devono essere iscritte	
	1	all'Albo degli autotrasportatori e all'Albo dei gestori ambientali	F
	2	all'Albo degli autotrasportatori ed essere in possesso del requisito di stabilimento	V
	3	all'Albo dei gestori ambientali	F
B0164		I veicoli destinati all'autotrasporto di cose per conto terzi	
	1	devono essere contraddistinti da una striscia diagonale di colore rosso sulla parte anteriore	F
	2	devono essere contraddistinti da una striscia diagonale di colore bianco sulla parte anteriore	V
	3	devono essere contraddistinti da una striscia diagonale di colore azzurra sulla parte anteriore	F
B0165		Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, una volta dimostrati i requisiti per l'accesso alla professione, deve	
	1	immettere in circolazione almeno un autoveicolo	V
	2	presentare richiesta di iscrizione alla Camera di commercio	F
	3	dimostrare le risorse finanziarie per la copertura assicurativa dei veicoli	F
B0166		Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di poter immettere in circolazione almeno un veicolo deve	
	1	presentare all'UMC competente per la sede principale dell'impresa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla capienza dell'idoneità finanziaria	V
	2	dichiarare le generalità del gestore dei trasporti	F
	3	dimostrare di aver sottoscritto almeno un contratto di trasporto	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0167		Un'impresa di trasporto per conto terzi può avere in disponibilità veicoli	
	1	solo a titolo di proprietà	F
	2	anche a titolo di leasing, locazione, comodato e usufrutto	V
	3	in virtù di qualsiasi titolo tranne che a titolo di comodato	F
B0168		Un'impresa di trasporto per conto terzi può avere in disponibilità veicoli	
	1	solo a titolo di proprietà	F
	3	anche a titolo di proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio	V
	4	in virtù di qualsiasi titolo tranne che a titolo di usufrutto e comodato	F
B0169		La locazione di veicoli fra imprese di trasporto per conto terzi	
	1	è ammessa purché entrambe le imprese siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ed abbiano titolo per esercitare l'attività	V
	2	è ammessa solo per l'esecuzione di trasporti internazionali	F
	3	non è ammessa	F
B0170		La locazione di veicoli da parte di un'impresa di trasporto per conto terzi	
	1	è ammessa esclusivamente se il veicolo è acquisito presso un'impresa di noleggio	F
	2	è ammessa solo qualora riguardi veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	F
	3	è ammessa se il locatore è un'impresa di autotrasporto conto terzi o un'impresa di noleggio veicoli	V
B0171		IL veicolo trattore di un'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori, immatricolato per uso di terzi, può trainare rimorchi di altre imprese	
	1	sì, perché i rimorchi sono privi di autorizzazione	F
	2	no, mai	F
	4	sì, se i veicoli sono nella disponibilità di altra impresa, stabilita nella UE e risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di detta impresa	V
B0172		IL veicolo trattore di un'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori, immatricolato per uso di terzi, può trainare rimorchi di altre imprese	
	1	sì, sempre	F
	2	sì, perché i rimorchi sono privi di autorizzazione	F
	4	sì, se si tratta di imprese italiane siano iscritte al REN e quindi abbiano titolo per esercitare l'attività	V
B0173		L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente	
	1	prevede una domanda da presentare all'UMC	F
	2	non prevede alcuna formalità in quanto è totalmente liberalizzata	F
	3	prevede la presentazione di una SCIA	V
B0174		L'attività di noleggio senza conducente può essere sospesa	
	1	dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	F
	2	non può essere mai sospesa	F
	3	dal Prefetto per ragioni di pubblica sicurezza	V
B0175		L'esecuzione di un trasporto di cose senza che l'impresa sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori o ne violi le condizioni o i limiti di iscrizione è punita con	
	1	una grave sanzione disciplinare	F
	2	la revoca dell'iscrizione	F
	4	il fermo amministrativo per tre mesi del veicolo col quale è stata commessa la violazione	V
B0176		L'esecuzione di un trasporto di cose senza che l'impresa sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori o ne violi le condizioni o i limiti di iscrizione è punita con	
	1	la revoca dell'iscrizione	F
	2	una grave sanzione disciplinare	F
	3	la perdita dell'onorabilità	V
B0177		L'esecuzione di un trasporto di cose senza che l'impresa sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori o ne violi le condizioni o i limiti di iscrizione è punita con	
	1	la revoca dell'iscrizione	F
	2	una grave sanzione disciplinare	F
	3	una pesante sanzione amministrativa pecuniaria	V
B0178		Le sanzioni previste per il trasporto abusivo si applicano	
	1	solo al vettore ed al caricatore	F
	2	solo al vettore	F
	4	a tutti i protagonisti della filiera dell'autotrasporto	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0179		Le sanzioni previste per il trasporto abusivo si applicano	
	1	solo al caricatore ed al proprietario della merce	F
	2	solo al vettore	F
	3	al committente, al caricatore, al proprietario della merce, oltre che al vettore	V
B0180		Relativamente alla responsabilità per violazioni commesse durante l'esecuzione di un contratto di trasporto	
	1	è indifferente che il contratto di trasporto sia in forma scritta o non scritta	F
	2	il regime delle responsabilità è diverso a seconda se il contratto di trasporto sia stato redatto in forma scritta o no	V
	3	è responsabile sempre il solo conducente	F
B0181		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza comporta	
	1	il ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo	F
	2	il fermo amministrativo per tre mesi del veicolo che ha effettuato il trasporto	V
	3	il ritiro della patente	F
B0182		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza comporta	
	1	il ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo	F
	2	l'immediata confisca del veicolo	F
	3	in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo	V
B0183		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza comporta	
	1	l'immediata confisca del veicolo	F
	2	una sanzione amministrativa pecuniaria	V
	3	il ritiro della carta di circolazione e sequestro del veicolo	F
B0184		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza conto proprio comporta	
	1	l'applicazione delle sanzioni previste per i trasporti abusivi	V
	2	la revoca della licenza	F
	3	la reclusione dell'autista	F
B0185		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza conto proprio comporta	
	1	l'applicazione di una pesante sanzione pecuniaria	V
	2	la reclusione dell'autista	F
	3	la sospensione della licenza	F
B0186		Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza conto proprio comporta	
	1	il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi	V
	2	la reclusione dell'autista	F
	3	la sospensione della licenza	F
B0187		L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è condizione indispensabile	
	1	solo per le imprese che intendono esercitare quale attività complementare all'attività principale svolta l'autotrasporto	F
	2	per tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio	F
	4	per tutte le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi	V
B0188		L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è condizione indispensabile	
	1	per tutte le imprese che intendono acquistare veicoli da adibire al trasporto merci	F
	2	per tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio	F
	4	per tutti coloro che esercitano l'autotrasporto di merci dietro corrispettivo	V
B0189		Le imprese possono esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza richiedere l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	
	1	in nessun caso	V
	2	per trasporti eseguiti con cisterne, anche se con peso superiore a 6 t, di liquidi provenienti da spurgo di pozzi neri	F
	3	per trasporti eseguiti con veicoli aventi un peso totale a terra non superiore a 6 t	F
B0190		Ha l'obbligo di iscriversi all'Albo degli autotrasportatori chi intende esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi	
	1	esclusivamente con veicoli aventi portata non superiore a 3,5 t	F
	2	esclusivamente con veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 1,5 t	F
	4	con qualsiasi autoveicolo	V
B0191		L'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è	
	1	l'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi	F
	2	un Albo istituito presso la camera di commercio	F
	4	l'Albo presso cui devono essere iscritte le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0192		L'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è	
	1	l'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi	F
	2	l'Albo in cui sono iscritti tutti coloro che esercitano l'attività di trasporto merci su strada dietro corrispettivo	V
	3	un Albo istituito presso la camera di commercio	F
B0193		Gli organismi che gestiscono l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono	
	1	Comitato centrale e UMC che curano la tenuta degli Albi provinciali	V
	2	Comitato interministeriale per l'Albo, Comitato europeo, Comitato nazionale	F
	3	Comitato centrale e Comitati provinciali	F
B0194		I componenti del Comitato centrale durano in carica	
	1	7 anni	F
	2	2 anni	F
	3	3 anni	V
B0195		Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare	
	1	una tassa di Concessione Governativa per mantenere l'iscrizione	F
	2	una volta iscritte non versano alcuna quota annuale	F
	3	una quota d'iscrizione, il cui importo è stabilito annualmente	V
B0196		Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare	
	1	una volta iscritte non versano alcuna quota annuale	F
	2	una tassa di Concessione Governativa per mantenere l'iscrizione	F
	3	una quota d'iscrizione calcolata in base al parco veicolare ed alla massa dei veicoli	V
B0197		La quota annuale del versamento di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è	
	1	costituita da una sola quota fissa	F
	2	in funzione del reddito d'impresa	F
	3	stabilita annualmente dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori	V
B0198		La quota annuale del versamento di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori trasportatori è	
	1	in funzione del reddito d'impresa	F
	2	composta da una quota fissa, più una quota in relazione al numero ed alla massa complessiva dei veicoli	V
	4	in relazione al numero dei dipendenti dell'impresa	F
B0199		Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	
	1	l'iscrizione è esente da qualsiasi tassa	F
	2	se l'iscrizione riguarda imprese che esercitano con veicoli la cui massa complessiva non sia superiore a 1,5 t l'iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa	F
	3	coloro che richiedono ed ottengono l'iscrizione devono corrispondere una tassa di concessione governativa	V
B0200		Possano iscriversi all'Albo degli autotrasportatori	
	1	i cittadini italiani e UE	V
	2	anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana	F
	3	solo i cittadini UE (italiani o non)	F
B0201		Possano iscriversi all'Albo degli autotrasportatori	
	1	anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana	F
	2	anche i cittadini extra UE se in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità	V
	4	solo cittadini italiani	F
B0202		Possano iscriversi all'Albo degli autotrasportatori	
	1	i cittadini UE	V
	2	anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana	F
	3	solo cittadini italiani	F
B0203		Per iscriversi all'Albo degli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t occorre	
	1	aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli	F
	2	possedere solo i requisiti dell'onorabilità, idoneità finanziaria e stabilimento	F
	3	essere iscritti alla Camera di commercio	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0204	Per iscriversi all'Albo degli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t occorre	
	1 aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli	F
	3 avere la disponibilità di mezzi tecnici	F
	4 possedere i requisiti previsti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale anche se per quest'ultima, relativamente alle imprese con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, è stato previsto un particolare regime facilitativo	V
B0205	Le imprese di autotrasporto estere possono essere iscritte all'Albo degli autotrasportatori	
	1 non è ammessa l'iscrizione di imprese estere	F
	2 qualsiasi impresa estera può essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori, purché stabilisca sul territorio italiano una sua sede amministrativa o di fatto (succursali, filiali ecc.)	V
	3 qualsiasi impresa estera può essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori purché vi siano accordi di reciprocità con lo stato di provenienza	F
B0206	L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi costituisce:	
	1 il titolo che, da solo, dà facoltà di esercitare l'attività con qualunque tipo di veicolo	F
	2 divieto all'esercizio della professione con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	F
	4 il procedimento che dimostra che l'impresa possiede le risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività	V
B0207	L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi costituisce:	
	1 la facoltà di esercitare l'attività di trasporto persone	F
	2 divieto all'esercizio della professione con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	F
	4 il titolo necessario e sufficiente a esercitare l'attività di autotrasporto per conto di terzi anche solo con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t	V
B0208	L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi costituisce:	
	1 una condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di autotrasporto cose per conto di terzi	V
	2 divieto all'esercizio della professione con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	F
	3 la facoltà di esercitare l'attività di trasporto persone	F
B0209	Il compito di verificare che l'impresa d'autotrasporto di nuova iscrizione si sia iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi spetta	
	1 all'Ente che ha la tenuta dell'Albo	V
	2 all'Agenzia delle entrate	F
	3 all'ufficio imposte dirette	F
B0210	L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose conto terzi avviene	
	1 immediatamente, con la semplice presentazione dell'istanza, salvo la successiva istruttoria	F
	2 solo per chi intende esercitare con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t, con la semplice presentazione dell'istanza	F
	3 a seguito di una completa istruttoria da parte dell'UMC	V
B0211	In caso di mancanza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose conto terzi, l'UMC	
	1 sospende l'attività dell'impresa	F
	2 non è necessario che emani alcun provvedimento, vertendosi in ipotesi di silenzio-rigetto	F
	3 emana provvedimento di diniego motivato	V
B0212	In caso di cessione d'azienda, il cedente	
	1 potrà riprendere l'attività di autotrasportatore trascorsi almeno due anni dalla cessione	F
	2 potrà riprendere l'attività di autotrasportatore in qualunque momento previo espletamento di tutti gli adempimenti previsti per l'accesso alla professione e l'esercizio dell'attività	V
	3 può continuare l'attività di autotrasportatore senza particolari adempimenti	F
B0213	In caso di cessione d'azienda, il cedente	
	1 può continuare l'attività di autotrasportatore	F
	2 non potrà più riprendere l'attività di autotrasportatore	F
	4 potrà riprendere ex novo l'attività di autotrasportatore a determinate condizioni	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0214		Le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti, per esercitare l'attività d'autotrasporto	
	1	qualora trattasi di consorzi, possono essere iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, purché abbiano tra i soci imprese in numero non inferiore a cinque, già iscritte all'Albo degli autotrasportatori e ciascuna legittimamente esercente l'attività di trasporto di cose per conto di terzi	V
	2	devono essere iscritte all'Albo degli autotrasportatori insieme a tutte le altre imprese	F
	3	non hanno nessun particolare obbligo	F
B0215		Le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti, per esercitare l'attività d'autotrasporto	
	1	devono essere iscritte in una sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori	V
	2	è sufficiente che siano iscritte alla Camera di commercio	F
	3	non hanno nessun particolare obbligo	F
B0216		Le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti, per esercitare l'attività d'autotrasporto	
	1	non hanno nessun particolare obbligo	F
	2	è sufficiente che siano iscritte alla Camera di commercio	F
	3	qualora trattasi di cooperative tra persone giuridiche, possono essere iscritte nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, purché abbiano tra i soci imprese in numero non inferiore a cinque, già iscritte all'Albo degli autotrasportatori e ciascuna legittimamente esercente l'attività di trasporto di cose per conto di terzi	V
B0217		La comunicazione di variazioni relative all'impresa deve pervenire all'Albo degli autotrasportatori entro	
	1	trenta giorni se la variazione riguarda la perdita dell'idoneità professionale e la composizione della compagine sociale	V
	2	l'anno solare	F
	3	sessanta giorni	F
B0218		La comunicazione di variazioni relative all'impresa deve pervenire all'Albo degli autotrasportatori entro	
	1	sessanta giorni	F
	2	trenta giorni da quando la variazione è intervenuta	V
	3	l'anno solare	F
B0219		La comunicazione di variazioni relative all'idoneità finanziaria deve essere effettuata entro	
	1	trenta giorni	F
	2	quindici giorni	V
	3	l'anno solare	F
B0220		La mancata comunicazione della cessazione dell'attività dell'impresa, ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, comporta	
	1	la cancellazione immediata dall'Albo degli autotrasportatori	F
	2	l'avvio di un procedimento per la cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori	V
	3	la sospensione dall'Albo degli autotrasportatori	F
B0221		Comporta sanzione disciplinare da parte dell'Albo degli autotrasportatori	
	1	utilizzare per l'esercizio dell'attività di autotrasporto autorizzazioni scadute di validità	F
	2	l'accertamento di violazioni sulla disciplina sociale (ore di guida continuativa)	V
	3	far condurre i propri veicoli da autisti stranieri	F
B0222		Comporta sanzione disciplinare da parte dell'Albo degli autotrasportatori	
	1	utilizzare per l'esercizio dell'attività di autotrasporto autorizzazioni scadute di validità	F
	2	far condurre i propri veicoli da autisti stranieri	F
	3	l'accertamento di violazioni relative al sovraccarico	V
B0223		Comporta sanzione disciplinare da parte dell'Albo degli autotrasportatori	
	1	l'accertamento di violazioni delle clausole dei contratti di lavoro	V
	2	far condurre i propri veicoli da autisti stranieri	F
	3	utilizzare per l'esercizio dell'attività di autotrasporto autorizzazioni scadute di validità	F
B0224		Può dar luogo a sanzioni disciplinari da parte dell'Albo degli autotrasportatori l'aver riportato la sanzione per avere	
	1	circolato contro mano	F
	2	circolato con sovraccarico	V
	3	guidato un autocarro senza patente	F

B0225		Può dar luogo a sanzioni disciplinari da parte dell'Albo degli autotrasportatori l'aver riportato la sanzione per avere	
	2	violato l'art. 10 CDS relativo ai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità	V
	3	circolato contro mano	F
	4	guidato un autocarro senza patente	F
B0226		Può dar luogo a sanzioni disciplinari da parte dell'Albo degli autotrasportatori l'aver riportato la sanzione per avere	
	1	guidato un autocarro senza patente	F
	2	violato i limiti di velocità	V
	3	circolato contro mano	F
B0227		Le sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi di comunicazione all'Albo degli autotrasportatori vengono comminate:	
	1	con ordinanza-ingiunzione, previo accertamento, contestazione ed eventuale difesa dell'interessato	V
	2	dagli organi di controllo sulla strada	F
	3	appena accertata la violazione	F
B0228		Le sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi di comunicazione all'Albo degli autotrasportatori vengono comminate:	
	1	appena accertata la violazione	F
	2	previa notifica all'interessato entro al massimo 30 giorni dall'accertamento	F
	4	previo espletamento di un procedimento che prevede la difesa dell'interessato	V
B0229		La durata massima di sospensione volontaria dell'attività che un'impresa può richiedere all'Albo degli autotrasportatori è di	
	1	due anni	V
	2	tre anni	F
	3	un anno	F
B0230		L'impresa d'autotrasporto incorre nella sospensione dall'Albo degli autotrasportatori	
	1	nei casi di particolare gravità	V
	2	nei casi di minor gravità	F
	3	quando sia stata accertata una violazione all'art. 6 del CDS (circolazione fuori dei centri abitati)	F
B0231		L'impresa d'autotrasporto incorre nella sospensione dall'Albo degli autotrasportatori	
	1	nei casi di maggior gravità	F
	2	nel caso in cui siano stati, in precedenza, inflitti l'ammonimento o la censura	V
	3	nei casi di minor gravità	F
B0232		L'impresa viene cancellata dall'Albo degli autotrasportatori quando	
	1	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare dell'ammonimento	F
	2	siano scaduti i termini della sospensione e l'attività non sia stata ripresa	V
	3	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare della sospensione	F
B0233		L'impresa viene cancellata dall'Albo degli autotrasportatori quando	
	1	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare dell'ammonimento	F
	3	venga a mancare uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione	V
	4	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare della censura	F
B0234		L'impresa viene cancellata dall'Albo degli autotrasportatori quando	
	2	sia stata liquidata, se trattasi di società	V
	3	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare della censura	F
	4	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare dell'ammonimento	F
B0235		L'impresa viene cancellata dall'Albo degli autotrasportatori quando	
	1	viene richiesta dall'impresa	V
	2	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare della censura	F
	3	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare dell'ammonimento	F
B0236		L'impresa viene cancellata dall'Albo degli autotrasportatori quando	
	1	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare dell'ammonimento	F
	2	ne cessa l'attività	V
	3	sia stata oggetto per due volte della sanzione disciplinare della censura	F
B0237		Al termine del proseguimento provvisorio dell'attività, qualora l'impresa non provveda a dimostrare il requisito dell'idoneità professionale, incorre nella	
	1	cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori	V
	2	sospensione a tempo indeterminato fino a quando il requisito non viene ripristinato	F
	3	diffida a regolarizzare la sua iscrizione	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0238		In caso di concessione di un termine per il ripristino di uno o più requisiti per l'esercizio dell'attività	
	1	l'impresa non può essere in ogni caso cancellata	F
	2	l'impresa può ricorrere al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per ottenere l'esenzione dalla dimostrazione del/dei requisito/i	F
	4	l'impresa è cancellata in caso di decesso del gestore dei trasporti, se non nomina il nuovo gestore entro il termine massimo di 6 mesi, prorogabile di 3	V
B0239		In caso di concessione di un termine per il ripristino di uno o più requisiti per l'esercizio dell'attività	
	1	l'impresa può ricorrere al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per ottenere l'esenzione dalla dimostrazione del/dei requisito/i	F
	2	l'impresa è cancellata se non reintegra il requisito dell'idoneità finanziaria entro il termine massimo di 6 mesi	V
	3	l'impresa non può essere in ogni caso cancellata	F
B0240		Il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori esegue periodicamente	
	1	non può eseguire alcuna verifica	F
	2	solo le verifiche sull'accesso al mercato	F
	4	le verifiche sull'iscrizione alla Camera di Commercio e sul possesso dei requisiti per l'accesso alla professione	V
B0241		Nel caso in cui dal controllo da parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori emergano irregolarità,	
	1	non accade nulla, in quanto è sufficiente che l'impresa fosse regolare al momento dell'iscrizione	F
	2	l'impresa viene cancellata immediatamente, senza contraddittorio	F
	3	viene aperta una procedura, in contraddittorio con l'impresa, che può portare alla cancellazione della stessa da Albo e REN	V
B0242		Tra i controlli eseguiti dal Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori su un'impresa di autotrasporto vi possono essere	
	1	i controlli sulla validità della patente dei conducenti e sui documenti di circolazione	F
	2	i controlli sulle revisioni dei veicoli	F
	3	i controlli sull'iscrizione alla Camera di Commercio e sui requisiti	V
B0243		Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi	
	1	trasporto internazionale, solo se la merce deve essere trasportata al di fuori degli Stati UE	F
	2	trasporto internazionale, sempre	V
	3	trasporto combinato	F
B0244		Il trasporto è denominato del tipo "Paese terzo" quando le cose da trasportare sono	
	1	caricate in un Paese A e scaricate, previo attraversamento di un Paese terzo, in un Paese B con un veicolo immatricolato nello stesso Paese	F
	2	trasportate dal Paese A al Paese B passando per un Paese terzo rispetto a quello in cui inizia o termina il trasporto	F
	4	caricate in un Paese per essere portate in un altro con un veicolo immatricolato in un Paese diverso da quello in cui inizia o termina il trasporto	V
B0245		Il trasporto è denominato del tipo "Paese terzo" quando le cose da trasportare sono	
	1	caricate in un Paese A e scaricate in un Paese B con un veicolo immatricolato in un Paese C	V
	2	trasportate dal Paese A al Paese B passando per un Paese terzo rispetto a quello in cui inizia o termina il trasporto	F
	3	caricate in un Paese A e scaricate, previo attraversamento di un Paese terzo, in un Paese B con un veicolo immatricolato nello stesso Paese	F
B0246		I veicoli per il trasporto in conto proprio all'interno della UE devono essere muniti di	
	1	licenza comunitaria	F
	2	autorizzazioni multilaterale CE	F
	3	licenza nazionale per il trasporto in conto proprio, nei Paesi in cui è prevista	V
B0247		I veicoli per il trasporto in conto proprio all'interno della UE devono essere muniti di	
	1	autorizzazioni multilaterale CE	F
	2	licenza comunitaria	F
	4	nessuna autorizzazione internazionale in quanto tali trasporti sono liberalizzati in ambito UE	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0248		Per l'autotrasporto di cose per conto di terzi nell'ambito UE il veicolo, tra l'altro, deve essere munito	
	1	della copia, certificata conforme dall'UMC competente, della licenza comunitaria	V
	2	della copia della licenza Comunitaria vistata dall'Ufficio Consolare in Italia dello Stato UE nel quale verrà eseguito il trasporto	F
	3	del permesso rilasciato dall'ambasciata, in Italia, dello Stato in cui si deve effettuare il trasporto	F
B0249		L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionale Paesi terzi è definita tale se	
	1	il trasporto è effettuato da un vettore che carica la merce in un Paese diverso da quello di stabilimento e la trasporta in un altro Paese con l'obbligo di riattraversare il Paese di stabilimento	F
	2	il trasporto avviene solo mediante l'attraversamento del Paese di una delle parti contraenti	F
	3	l'autotrasportatore può effettuare trasporti fra l'Italia ed un Paese terzo rispetto all'accordo o all'intesa bilaterale e viceversa, senza l'obbligo di attraversamento del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo	V
B0250		L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionale Paesi terzi è definita tale se	
	1	il trasporto è eseguito da vettore stabilito nel territorio di uno degli Stati contraenti l'accordo, con partenza dal territorio dell'altra parte contraente e destinazione in un Paese terzo e viceversa	V
	2	il trasporto è effettuato da un vettore che carica la merce in un Paese diverso da quello di stabilimento e la trasporta in un altro Paese con l'obbligo di riattraversare il Paese di stabilimento	F
	3	il trasporto è effettuato da un vettore che carica la merce in uno Stato UE e la trasporta esclusivamente in un altro Stato UE	F
B0251		Le autorizzazioni CEMT	
	1	consentono di effettuare trasporti nell'ambito dei Paesi della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti	V
	2	consentono di effettuare trasporti nell'ambito dello Spazio Economico Europeo	F
	3	consentono di effettuare trasporti in tutta la UE	F
B0252		Le autorizzazioni CEMT	
	1	consentono di effettuare trasporti nell'ambito dello Spazio Economico Europeo	F
	2	sono rilasciate dalla UE	F
	4	consentono di effettuare trasporti anche in alcuni paesi extra UE	V
B0253		Nei Trasporti Internazionali la licenza comunitaria non è necessaria se si tratta di	
	1	trasporti con veicoli di massa complessiva oltre 2,5 t e fino a 3,5 t	F
	2	trasporti postali effettuati nell'ambito di un servizio universale	V
	3	trasporti di autoveicoli nuovi	F
B0254		Nei Trasporti Internazionali la licenza comunitaria non è necessaria se si tratta di	
	1	trasporti con veicoli di massa complessiva oltre 3,5 t	F
	2	trasporti di veicoli danneggiati o da riparare	V
	3	trasporti tra Stati UE	F
B0255		In Italia la licenza comunitaria ha una durata di	
	1	1 anno	F
	2	deve essere rinnovata solo quando si sostituisce o si aggiunge un veicolo al parco veicolare dell'impresa	F
	4	5 anni	V
B0256		Nei casi di cessione d'azienda può essere trasferita anche la licenza comunitaria	
	1	sempre	F
	2	solo a determinate condizioni	F
	4	mai	V
B0257		La licenza comunitaria	
	1	è rilasciata solo ai cittadini italiani	F
	2	è rilasciata in unico esemplare	V
	3	è rilasciata in un esemplare e due copie certificate conformi	F
B0258		La licenza comunitaria	
	1	è rilasciata solo ai cittadini italiani	F
	3	ha durata di cinque anni	V
	4	è rinnovabile solo per una volta	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0259	La licenza comunitaria	
	1 è rinnovabile purché permangano i requisiti accertati in sede di rilascio	V
	2 è rinnovabile solo per una volta	F
	3 è rilasciata solo ai cittadini italiani	F
B0260	Per un trasporto di merci tra Italia e Polonia è necessaria	
	1 un'autorizzazione bilaterale	F
	2 un'autorizzazione CEMT	F
	3 la licenza comunitaria	V
B0261	Necessita la licenza comunitaria per effettuare	
	1 tutti i trasporti intra UE	F
	2 trasporti internazionali effettuati in tutti i paesi che hanno aderito alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT)	F
	3 tutti i trasporti intra UE ad eccezione di quelli esenti per massa, per portata o per particolare tipologia	V
B0262	La copia certificata conforme della licenza comunitaria è rilasciata	
	1 dalla Regione	F
	2 dall'UMC della Provincia in cui l'impresa è iscritta all'Albo	V
	3 dalla Prefettura-UTG	F
B0263	Un veicolo che effettua trasporto per conto di terzi in ambito UE deve avere a bordo	
	1 una copia certificata conforme della licenza comunitaria da parte dell'UMC competente	V
	2 una fotocopia della licenza comunitaria	F
	3 un certificato che attesti la categoria d'inquinamento del veicolo (EURO 1, 2, 3 ecc.)	F
B0264	Copia conforme all'originale della licenza comunitaria viene rilasciata per i veicoli	
	1 in disponibilità a titolo di noleggio	V
	2 a qualsiasi titolo detenuti, tranne per quelli a noleggio	F
	3 in disponibilità a titolo di comodato	F
B0265	La copia della licenza comunitaria certificata conforme è rilasciata	
	1 dalla UE	F
	2 dagli uffici delle Dogane	F
	3 dall'UMC territorialmente competente in base alla sede dell'impresa	V
B0266	Nel campo dell'autotrasporto internazionale, per cabotaggio s'intende	
	1 l'ammissione di vettori non residenti, ai trasporti nazionali di merci in uno Stato UE diverso da quello in cui il trasportatore è stabilito	V
	2 la possibilità che un trasportatore appartenente ad uno degli Stati membri, possa trasportare merci dal suo ad un altro degli Stati UE	F
	3 l'ammissione di vettori residenti ai trasporti nazionali di merci	F
B0267	Nel campo dell'autotrasporto internazionale, per cabotaggio s'intende	
	1 la possibilità che un trasportatore appartenente ad uno degli Stati membri, possa trasportare merci dal suo ad un altro degli Stati UE	F
	2 l'ammissione di vettori non residenti, ai trasporti nazionali di merci, in uno Stato facente parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) diverso da quello in cui il trasportatore è stabilito	V
	4 l'ammissione di vettori residenti ai trasporti nazionali di merci	F
B0268	Nel campo dell'autotrasporto internazionale, per cabotaggio s'intende	
	1 la possibilità per un trasportatore, appartenente ad uno degli Stati membri, di effettuare trasporti nazionali in altro Stato UE	V
	2 l'ammissione di vettori residenti ai trasporti nazionali di merci	F
	3 la possibilità che un trasportatore appartenente ad uno degli Stati membri, possa trasportare merci dal suo ad un altro degli Stati UE	F
B0269	Gli accordi e le intese bilaterali che disciplinano i rapporti fra gli Stati in materia di autotrasporto	
	1 regolamentano solo il trasporto di destinazione	F
	2 non prevedono alcuna sanzione per i vettori che non rispettano l'accordo	F
	3 vietano il cabotaggio e il trasporto "Paesi terzi"	V
B0270	Gli accordi e le intese bilaterali che disciplinano i rapporti fra gli Stati in materia di autotrasporto	
	1 regolamentano il trasporto di destinazione e transito	V
	2 regolamentano solo il trasporto di destinazione	F
	3 non prevedono alcuna sanzione per i vettori che non rispettano l'accordo	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0271		Il trasporto "paesi terzi" negli accordi bilaterali	
	1	è consentito se il trasporto viene svolto nella forma del trasporto "triangolare"	F
	2	è vietato salvo apposita autorizzazione speciale emessa dall'altro Paese	V
	3	è sempre consentito	F
B0272		Il trasporto "paesi terzi" negli accordi bilaterali	
	1	è consentito se il trasporto viene svolto nella forma del trasporto "triangolare"	F
	2	è sempre consentito	F
	3	è vietato, salvo eccezioni	V
B0273		L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionali Triangolare consente	
	1	ad un vettore di caricare la merce in un altro Paese e trasportarla in un Paese terzo senza riattraversare il territorio dello Stato d'immatricolazione dell'autoveicolo	F
	2	ad un vettore di caricare la merce in qualsiasi Paese e trasportarla in qualsiasi altro Paese purché non attraversi il territorio di più di tre Paesi oltre a quello di stabilimento	F
	3	ad un vettore di caricare la merce in un altro Paese e di trasportarla in un Paese terzo, rispetto all'accordo internazionale o all'intesa bilaterale, riattraversando il territorio di stabilimento del vettore	V
B0274		L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionali Triangolare consente	
	1	ad un vettore di caricare la merce in un altro Paese e trasportarla in un Paese terzo senza riattraversare il territorio dello Stato d'immatricolazione dell'autoveicolo	F
	2	il trasporto avviene solo mediante l'attraversamento del Paese di una delle parti contraenti	F
	4	che l'autotrasportatore effettui trasporti fra l'Italia ed un Paese terzo rispetto all'accordo o all'intesa bilaterale e viceversa, con l'obbligo di attraversamento del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo	V
B0275		L'autotrasporto internazionale di merci è un'attività	
	1	esercitabile a condizione che l'impresa abbia nominato un gestore alla direzione dell'attività di autotrasporto internazionale	F
	2	esercitabile a condizione che l'impresa sia in possesso di un'autorizzazione nazionale	F
	4	per il cui esercizio è necessario, salvo eccezioni, acquisire preventivamente un'autorizzazione al trasporto internazionale di merci	V
B0276		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali si dividono in	
	1	di partenza, internazionali, bilaterali	F
	2	di accesso, di destinazione, bilaterali	F
	3	"Paesi terzi", bilaterali, transito	V
B0277		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali si dividono in	
	1	di accesso, bilaterali, triangolari	F
	2	triangolari, bilaterali, transito, generali	V
	3	di partenza, di arrivo	F
B0278		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali si dividono in	
	1	bilaterali o di destinazione	V
	2	di accesso, bilaterali, triangolari	F
	3	di partenza, di arrivo	F
B0279		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali	
	1	sono intestate a più vettori	F
	2	possono essere trasferite	F
	4	sono utilizzabili in genere fino al 31 gennaio dell'anno successivo	V
B0280		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali	
	1	devono accompagnare il veicolo	V
	2	sono intestate a più vettori	F
	4	possono essere trasferite	F
B0281		Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci previste dagli accordi bilaterali	
	1	sono valide per un anno solare	V
	2	possono essere trasferite	F
	3	sono intestate a più vettori	F
B0282		Nell'ambito degli accordi bilaterali sono sovente liberalizzati	
	1	i trasporti in transito	V
	2	nessuno	F
	3	i trasporti eccezionali	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0283		Nell'ambito degli accordi bilaterali sono sovente liberalizzati	
	1	i traslochi	V
	2	i trasporti di materiale ferroso	F
	4	i trasporti eccezionali	F
B0284		Nell'ambito degli accordi bilaterali sono sovente liberalizzati	
	1	i trasporti di materiale ferroso	F
	2	i trasporti eccezionali	F
	4	i trasporti funebri	V
B0285		La CEMT è	
	1	il Comitato europeo dei ministri dei trasporti	F
	2	la Conferenza europea dei ministri dei trasporti ora trasformata in Foro internazionale del trasporto (IFT)	V
	3	la Commissione UE dei ministri dei trasporti	F
B0286		Fanno parte della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT)	
	1	alcuni Stati nord-africani	F
	2	solo gli Stati che inizialmente hanno dato vita alla UE	F
	4	tutti gli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)	V
B0287		Fanno parte della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT)	
	1	alcuni Stati nord-africani	F
	2	solo gli originari sei Stati che hanno costituito l'attuale UE	F
	4	gli Stati che vi hanno aderito, facenti parte o non della UE	V
B0288		Fanno parte della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT)	
	1	44 Stati europei in qualità di membri a pieno titolo	V
	2	solo gli originari sei Stati che hanno costituito l'attuale UE	F
	3	alcuni Stati nord-africani	F
B0289		La normativa CEMT prevede un regime di	
	1	liberalizzazione generalizzata dei trasporti	F
	2	autorizzazioni non contingentate	F
	3	autorizzazioni senza contingentamento per i traslochi	V
B0290		La normativa CEMT prevede un regime di	
	1	liberalizzazione in ragione del veicolo utilizzato o delle cose trasportate, salvo riserva di qualche Paese	V
	2	autorizzazioni specifiche per il trasporto di animali vivi	F
	4	autorizzazioni non contingentate	F
B0291		La normativa CEMT prevede un regime di	
	1	autorizzazioni contingentate	V
	2	autorizzazioni specifiche per il trasporto di animali vivi	F
	3	autorizzazioni non contingentate	F
B0292		Le autorizzazioni CEMT hanno durata	
	1	in relazione all'uso: deve essere rinnovata quando si sostituisce o si aggiunge un veicolo al parco veicolare dell'impresa	F
	2	senza scadenza	F
	3	di 1 anno	V
B0293		Le autorizzazioni CEMT hanno durata	
	1	in relazione all'uso: deve essere rinnovata quando si sostituisce o si aggiunge un veicolo al parco veicolare dell'impresa	F
	2	quelle brevi 30 giorni dalla data di inizio del viaggio	V
	3	di 5 anni	F
B0294		Le autorizzazioni CEMT sono valide per	
	1	un determinato limite temporale	V
	2	il numero dei viaggi stabilito in base a quelli effettuati nell'anno precedente	F
	3	50 viaggi	F
B0295		Le autorizzazioni CEMT sono valide per	
	1	il numero dei viaggi stabilito in base a quelli effettuati nell'anno precedente	F
	2	un numero illimitato di viaggi	V
	3	50 viaggi	F
B0296		Nell'area CEMT, le autorizzazioni di tipo speciale (di colore bianco)	
	1	recano indicazione della targa del veicolo	F
	2	sono accompagnate da libretto statistico e certificati tecnici	F
	4	accompagnano il veicolo isolato o complesso veicolare	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0297		Nell'area CEMT, le autorizzazioni di tipo speciale (di colore bianco)	
	1	sono rilasciate alle imprese di trasporto di masserizie che dispongono di equipaggiamento specifico per i traslochi	V
	2	hanno durata illimitata	F
	3	sono accompagnate da libretto statistico e certificati tecnici	F
B0298		Nell'area CEMT, le autorizzazioni di tipo speciale (di colore bianco)	
	1	sono rilasciate alle imprese di trasporto di masserizie che dispongono di manodopera specializzata per questo particolare tipo di trasporto	V
	2	hanno durata illimitata	F
	3	sono accompagnate da libretto statistico e certificati tecnici	F
B0299		L'autorizzazione multilaterale contingentata, sia di breve durata che annuale, deve essere accompagnata da	
	1	solo dal libretto dei resoconti di viaggio	F
	2	libretto dei resoconti di viaggio e certificati tecnici di conformità del veicolo	V
	3	solo dai certificati tecnici di conformità del veicolo	F
B0300		Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese	
	1	in base alla idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente	F
	2	per trasferimento di titolarità	V
	3	in base all'anzianità dell'impresa richiedente	F
B0301		Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese	
	1	in base alla idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente	F
	3	in base all'anzianità dell'impresa richiedente	F
	4	per graduatoria delle autorizzazioni disponibili	V
B0302		Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese	
	1	per rinnovo	V
	2	in base all'anzianità dell'impresa richiedente	F
	3	in base alla idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente	F
B0303		Ai fini dell'Accordo UE/Svizzera è considerato trasporto internazionale lo spostamento, anche a vuoto, dei veicoli	
	1	in partenza solo da un Paese terzo con destinazione in Svizzera	F
	2	in partenza solo dall'UE	F
	3	in partenza dalla Svizzera o dalla UE e destinazione in un Paese terzo e viceversa	V
B0304		Ai fini dell'Accordo UE/Svizzera è considerato trasporto internazionale lo spostamento, anche a vuoto, dei veicoli	
	1	in partenza dall'UE o dalla Svizzera	V
	2	in partenza solo dall'UE	F
	4	in partenza solo da un Paese terzo con destinazione in Svizzera	F
B0305		Ai fini dell'Accordo UE/Svizzera è considerato trasporto internazionale lo spostamento, anche a vuoto, dei veicoli	
	1	in partenza solo dall'UE	F
	2	in partenza solo da un Paese terzo con destinazione in Svizzera	F
	3	in transito nel territorio di una delle parti contraenti	V
B0306		Con l'Accordo che regola i trasporti fra l'UE e la Confederazione elvetica	
	1	la Svizzera può esentare cittadini di altri Stati dall'obbligo di attestato del conducente anche senza accordo dell'UE	F
	2	i conducenti svizzeri devono possedere l'attestato del conducente in quanto cittadini extra UE	F
	4	la Svizzera può esentare cittadini di altri Stati dall'obbligo di attestato del conducente previo accordo dell'UE	V
B0307		Con l'Accordo che regola i trasporti fra l'UE e la Confederazione elvetica	
	1	i trasportatori svizzeri devono essere in possesso di autorizzazioni CEMT	F
	3	i vettori UE devono avere la licenza comunitaria e le copie conformi sul veicolo e i trasportatori svizzeri devono essere in possesso delle analoghe licenze e copie svizzere	V
	4	i conducenti svizzeri devono possedere l'attestato del conducente in quanto cittadini extra UE	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0308		Con l'Accordo che regola i trasporti fra l'UE e la Confederazione elvetica	
	1	è stato recepito il regime della licenza comunitaria	V
	2	i conducenti svizzeri devono possedere l'attestato del conducente in quanto cittadini extra UE	F
	3	i trasportatori svizzeri devono essere in possesso di autorizzazioni CEMT	F
B0309		Le dogane si distinguono in	
	1	Dogane di confine, interne e internazionali	V
	2	Dogane di confine, nazionali e internazionali	F
	3	Dogane di confine, interne e esterne	F
B0310		Per il trasporto di merce italiana verso il Portogallo necessita il documento doganale	
	1	nessun documento doganale	V
	2	CMR	F
	3	documento di transito T2	F
B0311		Il trasporto in regime TIR può essere effettuato solo verso o da	
	1	Paesi extracomunitari	F
	2	Paesi UE	F
	3	Paesi extracomunitari che abbiano aderito al regime TIR	V
B0312		Il regime TIR si basa su 5 requisiti fra cui	
	1	I veicoli o i container possono non essere in condizioni di sicurezza	F
	2	durante il tragitto, i dazi e le imposte possono non essere coperti da una garanzia valida a livello internazionale	F
	3	il possesso del "carnet TIR"	V
B0313		L'iscrizione al registro TIR consente	
	1	di non pagare i diritti doganali	F
	2	all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali usufruendo di assistenza in ogni Paese della CE	F
	4	di evitare i controlli doganali sulle merci nei paesi terzi attraversati quando si debbano attraversare paesi terzi prima di quello di destinazione	V
B0314		L'iscrizione al registro TIR consente	
	1	di non pagare i diritti doganali	F
	2	di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia UE sia extra UE, senza le necessarie autorizzazioni	F
	3	di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controllo delle merci ai punti doganali intermedi degli Stati di transito	V
B0315		L'iscrizione al registro TIR consente	
	1	di effettuare trasporti in tutti i paesi, sia UE che extra UE senza le necessarie autorizzazioni	F
	2	all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali, usufruendo dell'assistenza della medesima in ogni Paese della UE	F
	3	di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controlli ai punti doganali intermedi degli stati di attraversamento	V
B0316		L'iscrizione al registro TIR consente	
	1	il rilascio del carnet TIR, documento di garanzia che accompagna un carico di merci in esportazione definitiva, dalla partenza alla destinazione, evitando sia il controllo doganale nei paesi di transito, sia il pagamento o il deposito dei relativi diritti di entrata ed uscita	V
	2	la libera circolazione nei paesi che hanno aderito alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT)	F
	3	di effettuare trasporti in tutti i paesi, sia UE che extra UE senza le necessarie autorizzazioni	F
B0317		Con la convenzione doganale sui carnet ATA (Admission Temporaire)	
	1	si è creato un sistema di libero scambio delle merci	F
	2	si è liberalizzato il trasporto internazionale di materiali professionali	F
	3	è stato istituito un unico documento doganale (carnet ATA) e un'unica procedura sostitutivi della documentazione e delle procedure previste dalle legislazioni dei singoli Stati	V
B0318		Con la convenzione doganale sui carnet ATA (Admission Temporaire)	
	1	sono state ridotte le difficoltà operative per chi si reca all'estero con materiale professionale	V
	2	si è liberalizzato il trasporto internazionale di materiali professionali	F
	3	si è creato un sistema di libero scambio delle merci	F
B0319		Per trasporto intermodale s'intende il trasporto	
	1	di diverse qualità di merce	F
	2	attuato attraverso diverse vie di comunicazione (terrestri, marittime, fluviali)	V
	3	con cambio di autisti	F

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0320		Per trasporto intermodale s'intende il trasporto	
	2	di diverse qualità di merce	F
	3	con cambio di autisti	F
	4	combinato di più modalità di trasporto	V
B0321		Per trasporto intermodale s'intende il trasporto	
	1	con cambio di autisti	F
	2	attuato con una combinazione di mezzi diversi (autoveicolo, treno, nave ecc.)	V
	3	di diverse qualità di merce	F
B0322		Secondo la disciplina amministrativa europea, una delle condizioni necessarie per il configurarsi del trasporto combinato è che	
	1	la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare non superi i 100 Km in linea d'aria	F
	2	la parte del tragitto effettuata per strada sia superiore a 150 Km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	F
	4	la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare superi i 100 Km in linea d'aria	V
B0323		Al fine del trasporto le sostanze pericolose sono	
	1	quelle destinate ai trasporti intermodali	F
	2	quelle che possono recare danni ai veicoli	F
	4	quelle nocive all'uomo, all'ambiente	V
B0324		I trasporti eccezionali sono autorizzati	
	1	dall'Ente proprietario o concessionario della strada	V
	2	dagli Studi di consulenza automobilistica appositamente autorizzati	F
	3	dagli UMC	F
B0325		Il contratto di trasporto merci su strada deve essere stipulato	
	1	in relazione al tipo di merce trasportata	F
	2	solo in forma orale	F
	3	facoltativamente in forma scritta	V
B0326		Il contratto di trasporto merci su strada deve essere stipulato	
	1	in relazione al tipo di merce trasportata	F
	2	obbligatoriamente in forma scritta	F
	3	secondo la forma concordata tra le parti	V
B0327		La forma del contratto di trasporto merci su strada	
	1	incide sui costi del trasporto	F
	2	incide sull'onere probatorio in relazione alle violazioni da parte dei soggetti interessati	V
	3	non differisce dalla forma non scritta	F
B0328		Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada	
	1	si fa ricorso all'arbitrato	F
	2	si ricorre al Giudice di pace	F
	4	si applicano anche gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalla CCIAA	V
B0329		Nell'autotrasporto di merci, le tariffe dette "a forcella"	
	1	sono in vigore solo per alcuni trasporti	F
	2	sono applicabili solo al trasporto di merci pericolose	F
	3	sono state abrogate dal 28.2.2006	V
B0330		Nell'autotrasporto di merci, le tariffe dette "a forcella"	
	1	non esistono più	V
	2	sono in vigore solo per alcuni trasporti	F
	4	sono applicabili solo al trasporto dei rifiuti	F
B0331		Nell'autotrasporto di merci, le tariffe dette "a forcella"	
	1	sono applicabili solo al trasporto dei rifiuti	F
	2	sono state superate	V
	3	sono in vigore solo per alcuni trasporti	F
B0332		Nell'autotrasporto di merci, la verifica da parte del committente circa la regolarità del vettore con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi	
	1	è obbligatoria	F
	2	consente una maggiore celerità delle operazioni di trasporto	F
	3	esonera il committente da responsabilità solidale con il vettore per quanto riguarda gli adempimenti agli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi	V

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

B0333		L'impresa proprietaria del veicolo deve conservare i fogli di registrazione prodotti dal tachigrafo analogico per	
	1	obbligatoriamente per 3 anni	F
	2	almeno 6 mesi	F
	4	almeno 1 anno	V
B0334		Sul veicolo devono essere conservati i dischi del tachigrafo	
	1	della settimana in corso e dei quindici giorni precedenti	F
	2	del mese in corso	F
	3	della giornata in corso e dei cinquantasei (56) giorni precedenti	V